



**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**  
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA - TEMPIO

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 50** del **29-09-2017**

**Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Loiri Porto San Paolo al 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove**, del mese di **settembre**, alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenze	CONSIGLIERI	Presenze
Lai Francesco	P	Ruiu Gian Piero	P
Burrai Gianfranco	P	Zirottu Maurizio	A
Mattana Matteo	P	Amadori Gian Paolo	P
Meloni Giuseppe	P	Bacciu Michele	P
Molino Gavino	P	Inzaina Giovanni Antonio	P
Murrighili Pierino	A	Ventroni Gianluca	P
Piredda Teodoro Andrea	P		

Assegnati n. 13      Presenti n. 11  
In carica n. 13      Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Francesco Lai in qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Natalina Baule
- Sono nominati scrutatori i Consiglieri:
  - Burrai Gianfranco
  - Mattana Matteo
  - Bacciu Michele

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.), rivisitato dal D.Lgs. n. 100/2017, impone a ciascuna Amministrazione pubblica di effettuare, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 175 (ossia al 23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate o sottoposte a misure di razionalizzazione in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2;

**RICHIAMATO** il piano di razionalizzazione approvato con decreto sindacale n. 5 del 31/03/2015, oggetto di rendicontazione con decreto sindacale n. 3 del 31/03/2016;

**RILEVATO** che il presente provvedimento, ai sensi del citato art. 24 del D.Lgs. 175/2016, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della legge 190/2014;

**CONSIDERATO** che il Comune di Loiri Porto San Paolo deteneva al 23 settembre 2016 e detiene tutt'oggi le seguenti partecipazioni societarie dirette oggetto di revisione straordinaria ai sensi della norma in oggetto:

1. Abbanoa S.p.A.: 0,05509935%;
2. I&G Gallura: 0,5553%;
3. Multiservice s.r.l.: 100%;

**RILEVATO** che il Comune detiene altresì ulteriori partecipazioni nelle seguenti società, per le quali è in corso di definizione il procedimento di liquidazione:

1. S.T.L. Gallura in liquidazione: 1,26%
2. Ri.te.co. s.r.l. in liquidazione: 51%

**EVIDENZIATO** che non rientrano nella presente revisione straordinaria e nei processi di razionalizzazione le partecipazioni in aziende consortili e in enti con personalità giuridica di diritto pubblico;

**PRESO ATTO**, pertanto, che non rientrano nella ricognizione in oggetto le seguenti partecipazioni:

- Consorzio Pegaso (25%), istituito per la gestione del mattatoio sovracomunale e le cui attività sono attualmente sospese;
- Consorzio Area Marina Protetta di Tavolara – Capo Coda Cavallo (25%), istituito con decreto ministeriale 12 dicembre 1997 per la tutela ambientale, la ricerca scientifica e la promozione turistica dell’Isola di Tavolara;
- Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (0,0028995%), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e istituito con L.R. 4/2015 per l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di partecipazioni in società di capitali;

**ATTESO** che, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni:

- non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- nel rispetto della suddetta condizione, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n.

175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**VISTO** l'atto di indirizzo della Sezione autonomie della Corte dei Conti, corredato di un modello *standard* di schede da allegare alla presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha provveduto a compilare le suddette schede, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**RICHIAMATE** la deliberazione consiliare n. 48 del 12/10/2015, contenente direttive alla società Multiservice s.r.l., finalizzate all'adozione di misure di contenimento dei costi e di innalzamento dei livelli di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, della cui attuazione si dà atto nelle allegate schede tecniche;

**PRESO ATTO** che dalle risultanze di cui alle allegate schede tecniche emerge che sussistono i presupposti per il mantenimento delle partecipazioni nelle società Abbanoa S.p.A. e Multiservice s.r.l., in quanto indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

**PRESO ATTO**, invece, che, alla luce di quanto deliberato dal Comune di Olbia in ordine alla dismissione delle proprie quote presso la società I&G Gallura, pari al 76,11% del totale, viene meno la convenienza del Comune di Loiri Porto San Paolo a conservare la propria partecipazione societaria, tenuto conto, altresì, della volontà di costituire, con i Comuni di Golfo Aranci, Telti e Padru, un nuovo organismo di diritto pubblico per la realizzazione delle reti del gas, che si faccia carico delle attività attualmente in capo alla I&G Gallura e possa sfruttare le opportunità di finanziamento pubblico in corso di definizione;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Udito il dibattito e la dichiarazione di voto riportati nell'allegato n. 1 che fa parte integrante della presente delibera;

Con n. 11(undici) voti favorevoli, n. 0 (zero) astenuti e n. 0 (zero) contrari, espressi in forma palese;

## **D E L I B E R A**

### **Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa**

1. Di **approvare** la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Loiri Porto San Paolo alla data del 23 settembre 2016 secondo le risultanze delle allegate schede predisposte dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
2. Di **dare atto** che dalle risultanze di cui alle allegate schede tecniche emerge che sussistono i presupposti per il mantenimento delle partecipazioni nelle società Abbanoa S.p.A. e Multiservice s.r.l., in quanto indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
3. Di **disporre** il procedimento di dismissione delle proprie quote di partecipazione in seno alla società I&G Gallura, in quanto, con l'attuale assetto societario, non sussistono le condizioni di economicità per attuare il progetto di realizzazione delle reti del gas avviato con la stessa società;
4. Di **dare atto** che la presente ricognizione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 190/2014;
5. Di **trasmettere** il presente atto alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Sardegna ed alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016;

6. Di **demandare** al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria il compito di compilare, entro il 31/10/2017, sul portale del dipartimento del tesoro del MEF, le schede sulla revisione straordinaria delle partecipate, alla luce del presente provvedimento;

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Gianluca Cocco

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott. Gianluca Cocco

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Natalina Baule

**Il Presidente**  
F.to Francesco Lai

---

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – (ai sensi dell'art.32 c.1 L.69/2009) al n° del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal al , come prescritto dall'art.124, c.1, T.U. 267/2000;
- E' stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Natalina Baule

### ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

#### A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Natalina Baule

Il presente atto è copia conforme all'originale  
Loiri Porto San Paolo, \_\_\_\_\_

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Natalina Baule